

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1932

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

col Ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

col Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

e col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2007

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	20
Disegno di legge	»	21
Testo delle Convenzione in lingua ufficiale	»	23
Testo delle Convenzione in lingua facente fede	»	49

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato per evitare le doppie imposizioni concluso con la Moldavia si aggiunge alla vasta rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

In tale contesto, l'opportunità per l'Italia di dotarsi di una Convenzione con la Moldavia è sorta dalle circostanze politiche internazionali che, a partire dall'ex Unione Sovietica, hanno condotto alla creazione di nuovi Stati indipendenti; dal punto di vista degli scambi commerciali e dei processi economici, le aziende italiane potranno inoltre disporre di uno strumento fiscale quale la Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni che li porrà in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti di altri paesi industrializzati.

Relativamente agli aspetti tecnici, la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio; per quanto concerne l'Italia, in particolare, anche se al momento attuale il nostro Paese non ha un'imposta sul patrimonio, è stata inserita nel protocollo convenzionale (paragrafo 2) una clausola in base alla quale, qualora in Italia venissero reintrodotte delle imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime. Per quanto riguarda la Moldavia, al paragrafo 1 del Protocollo alla Convenzione, è stato precisato che le imposte sul capitale includeranno, nel caso della Moldavia, l'imposta fondiaria.

Tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia, all'articolo 2, paragrafo 3:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5 della Convenzione, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi stipulati dall'Italia successivamente alla data di entrata in vigore della riforma tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in linea con il modello di convenzione contro le doppie imposizioni fiscali pubblicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE) nel 1963; viene, in particolare, prevista la fattispecie del cantiere di costruzione o di montaggio, considerato quale stabile organizzazione nel caso in cui oltrepassi il termine di durata di dodici mesi, periodo che costituisce un termine vantaggioso dal punto di vista italiano.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o a una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, in linea con quanto indicato in sede OCSE, il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 della Convenzione.

In riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta alla fonte, rispettivamente del 5 per cento - per partecipazioni di almeno il 25 per cento - e del 15 per cento negli altri casi, percentuali rientranti perfettamente nella linea indicata dal modello OCSE.

Nel caso specifico degli interessi (articolo 11), oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è particolarmente vantaggiosa dal punto di vista italiano la previsione della facoltà, per lo Stato della fonte, di prelevare un'imposta non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo.

In materia di *royalties* (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le Parti hanno rag-

giunto un utile compromesso su una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, a grandi linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente: per tali fattispecie si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.

All'articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione concorrente in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa.

Per la fattispecie appena ricordata dei redditi da lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, sono previsti gli usuali criteri:

a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o

da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18, paragrafo 1).

Nel contempo, a conferma di una linea negoziale antielusiva adottata dal nostro Paese, il paragrafo 2 dello stesso articolo 18 stabilisce che gli importi ricevuti a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad es. l'Italia) che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (la Moldova) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).

Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato, oppure la medesima persona fisica non sia divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

L'articolo 20 (professori e insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese

di prestazione dell'attività di insegnamento o ricerca per permanenze fino ai due anni, mentre tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti per le spese di mantenimento (articolo 21).

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23) i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.

Nel caso particolare della proprietà mobiliare costituente parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, questa è imponibile in quest'ultimo Stato.

Le navi e gli aerei utilizzati nel traffico internazionale saranno imponibili solo nello Stato nel quale è situato il luogo di effettiva direzione dell'impresa.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 24), che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, in sintonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le Convenzioni già negoziate, anche con la Moldova è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25), sono formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese; si rimarca inoltre l'inserimento di una clausola che fa salva l'applicazione delle disposizioni nazio-

nali per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole (articolo 26) sono in linea con il modello OCSE; risulta inoltre confermato un nuovo indirizzo adottato dall'Italia in base al quale l'articolo 26, ai paragrafi 5-7, contiene una clausola arbitrare che assicura al contribuente una maggiore fruibilità delle garanzie convenzionali: si prevedono, infatti, termini certi e definitivi per la risoluzione delle divergenze relative ai casi sorti in applicazione della procedura amichevole.

Anche le clausole convenzionali sullo scambio di informazioni (articolo 27) corrispondono sostanzialmente alle disposizioni degli accordi di specie conclusi dall'Italia.

Si segnala, infine, che l'entrata in vigore della Convenzione è collegata alla data dello

scambio degli strumenti di ratifica (articolo 30), mentre le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati a partire dall'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.

La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo che specifica la portata di taluni articoli della Convenzione stessa.

RELAZIONE TECNICA

Riflessi fiscali e di gettito in seguito all'introduzione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposizione sul reddito e sul capitale e al fine di prevenire le evasioni fiscali.

PREMESSA

La Convenzione ha il proprio campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi (IRPEF e IRES) e sulle attività produttive (IRAP) per quanto riguarda l'imposta italiana.

La convenzione considera, come imposte sul reddito e sul patrimonio, le somme detratte dal reddito e dal patrimonio complessivo, ivi compresi gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, i salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori realizzati.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica italiana sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle società (IRES);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali della convenzione in esame, i dati utilizzati sono stati rilevati sulla base dei dati disponibili per gli anni 2000 e 2001 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modelli 770/2001 e 770/2002.

* * *

Articolo 7. - *Utili delle imprese*

Per utile d'impresa s'intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l'impresa medesima svolge attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili di

una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, secondo la convenzione, le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla organizzazione come spese di direzione, personale e spese generali di amministrazione, escluse le somme pagate (diversamente dai rimborsi per spese correnti) dalla stabile organizzazione alla sua sede principale o ad uno dei suoi uffici all'estero, a titolo di canoni, compensi, commissioni o altri simili pagamenti per l'uso di brevetti o altri diritti, o per servizi specifici, o per attività di direzione, oppure a titolo di redditi derivanti da crediti sulle somme date in prestito a detta stabile organizzazione (ad eccezione del caso di un istituto bancario).

Infine, la disposizione contenuta nell'articolo 7 assume un connotato residuale nell'ambito della convenzione in quanto, in base al paragrafo 7 della medesima norma, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della convenzione si dovranno applicare questi ultimi.

La norma convenzionale sancisce il principio - codificato, peraltro, anche nel nostro ordinamento all'articolo 23, lettera *e*), del nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) -, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa.

Tuttavia, se questa svolge una sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Da questo punto di vista, pertanto, la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Dall'altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, l'articolo 23, comma 2, del TUIR stabilisce che indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) del comma 1, della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti (lettera *d*)) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro una presunzione assoluta di tassazione in Italia del redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti sauditi, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per

questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

E la richiamata previsione dell'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'articolo 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato articolo 25 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese saudite prive di stabile organizzazione in Italia.

Dalla rilevazione dei dati presenti nella sezione comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/2002 relativo all'anno d'imposta 2001 emerge che le posizioni di soggetti moldavi riconducibili tra le prestazioni artistiche o professionali, di cui all'articolo 53 del nuovo TUIR e potenzialmente soggette all'articolo 7 della presente convenzione e non ad altre disposizioni della stessa, sono relative ad un numero esiguo di soggetti percipienti per un ammontare lordo complessivo corrisposto di circa 107 migliaia di euro cui sono state applicate ritenute da parte del sostituto d'imposta italiano per un importo complessivo di circa 32 migliaia di euro. Di questi, solo una parte dovrebbe ricadere nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'articolo 23, lettera *d*), del TUIR sopra descritta.

Ebbene ai fini della determinazione della diminuzione di gettito conseguente la introdotta modifica normativa non è possibile fornire una quantificazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito alla natura soggettiva dei percipienti moldavi (siano essi imprese o soggetti esercenti arti e professioni non mediante un'organizzazione di impresa).

In via approssimativa è possibile stimare prudenzialmente che la diminuzione di gettito derivante dalla modifica normativa introdotta dovrebbe essere pari euro 16.000, assumendo che ad avvantaggiarsi della nuova disciplina convenzionale sia il 50 per cento di tutti i compensi sopra rilevati.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata pari a circa 16 migliaia di euro
------------------------------	---

* * *

Articolo 8. - *Navigazione marittima ed aerea*

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti, ai fini IRES, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Si ritiene quindi che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata non rilevante
------------------------------	--

* * *

Articolo 9. - *Imprese associate*

Nell'ambito della disciplina convenzionale relativamente ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generate in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti. Tuttavia, in una delle disposizioni finali si stabilisce che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperimento di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate nell'articolo 26 della Convenzione in esame.

L'introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbero, in definitiva, generare significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata non rilevante
------------------------------	--

* * *

Articolo 10. - *Dividendi*

La Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. Altresì la disciplina convenzionale prevede la possibilità per lo Stato di provenienza, la potestà di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo.

Tale facoltà è stabilita in due aliquote fiscali di trattenuta del 5 per cento e del 15 per cento.

La ritenuta del 5 per cento è accordata agli importi relativi a dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi (la convenzione non prevede alcun criterio temporale per il possesso delle quote partecipative).

L'aliquota del 15 per cento è applicabile a tutti gli altri casi riguardanti importi relativi a dividendi.

Le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non saranno ritenute applicabili nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente da cui provengono i dividendi previa base fissa o stabile organizzazione o un'attività indipendente e i dividendi sono ricollegabili a tali attività, in tale caso la disciplina convenzionale prevede che la tassazione sia effettuata nello Stato di provenienza degli importi.

Dai dati in possesso presso l'Anagrafe Tributaria non risultano, per l'anno d'imposta 2001 (modello 770/2002, quadro SK), soggetti percipienti residenti in Moldova per i quali il sostituto di imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti.

In definitiva è possibile affermare che l'applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare significative variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata non rilevante
------------------------------	--

* * *

Articolo 11. - *Interessi*

Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percipiente eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, in tal caso gli interessi, se sono ricollegabili ad esse, sono imponibili nello Stato della fonte dei redditi secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, il paragrafo 2 prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi da crediti di applicare un'imposta su tali importi, limitata al 5 per cento dell'ammontare lordo complessivo degli importi in questione, se la persona che percepisce tali interessi ne è l'effettivo beneficiario.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2001 (modello 770/2002, quadro SF) risulta un numero esiguo di soggetti residenti in Moldova percipienti importi relativi a interessi, corrisposti da sostituti italiani ed a cui non corrispondono ritenute applicative significative, in quanto interamente riconducibili ad interessi bancari e postali, che secondo l'ordinamento interno non scontano alcuna ritenuta in Italia, per un ammontare di interessi corrisposti complessivi di circa 6,5 migliaia di euro.

In definitiva, si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non apporterà variazioni significative sul gettito.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata non rilevante
------------------------------	--

* * *

Articolo 12. - *I canoni*

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (*royalties*) secondo gli accordi prevede la tassazione dei canoni presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa, in tal caso il potere impositivo spetta alla Stato di provenienza dei canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa.

Tuttavia il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità, per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un'imposta. Tale imposta, inoltre, secondo la convenzione non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, e così via, è pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfetario a titolo di spese sostenute). Non potendo, in base alla convenzione l'imposta italiana eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, la disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2001 (modello 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Moldova da parte di sostituti italiani.

Pertanto si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare significative variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata non rilevante
------------------------------	--

* * *

Articolo 13. - *Utili di capitale*

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi, tuttavia la disciplina convenzionale prevede la possibilità da parte di uno Stato contraente di applicare un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni nel caso in cui esse provengano da una società il cui capitale sia costituito essenzialmente da beni mobili situati sul suo territorio. Inoltre, gli utili derivanti da azioni diverse da quelle appena conside-

rate, e che rappresentino una partecipazione di almeno il 25 per cento in una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

Per effetto dell'entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrebbe assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Moldova:

plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR soggette ad imposta sostitutiva del 27 per cento;

plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67, lettera c-bis), del TUIR ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso ovvero da rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, lettera c-ter), del TUIR ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, lettera c-quater) e c-quinquies), del TUIR soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2001 (modello 770/2002, Quadro SO) risultano importi corrisposti di tale natura attribuibili a soggetti residenti in Moldova per complessivi 268 milioni di euro, relativi esclusivamente a comunicazioni per prelievi e/o cessioni di valuta.

Pertanto si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare significative variazioni di gettito.

* * *

Articolo 14. - *Professioni indipendenti*

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel Paese di prestazione dell'attività viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza dei redditi per un periodo superiore a 183 giorni per l'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel paese di residenza.

Per quanto concerne l'ambito della categoria si ritiene speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30 per cento (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell'accettazione del principio dell'imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Moldova dovrebbe limitare tale perdita.

I dati desunti dal modello 770/2002 (sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano un ammontare complessivo per tali redditi (ivi comprese le somme relative ad utili spettanti a soci fondatori) pari a circa 122 migliaia di euro cui sono state applicate, da parte del sostituto di imposta, ritenute per complessive 37 migliaia di euro.

Si potrebbe ritenere, quindi, che l'applicazione della disciplina convenzionale, sulla base delle informazioni desunte dal modello 770/2002, avrebbe effetto solo su una parte di tali redditi, ma, in via prudenziale, è possibile ritenere che l'effetto sul gettito sia pari ad una riduzione dello stesso per un ammontare equivalente alle ritenute ad oggi applicate, ipotizzando altresì, in assenza di informazioni specifiche, che tutti i soggetti residenti in Moldova non dispongano di una base fissa.

Pertanto la variazione di gettito stimata dovrebbe ammontare a circa 37 migliaia di euro.

Incidenza sul gettito	Diminuzione del gettito ipotizzata di circa 37.000 euro
------------------------------	---

* * *

Articolo 15. - *Lavoro subordinato*

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato in cui si è svolto effettivamente l'impiego. L'articolo introduce anche una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;

c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale quindi opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TIUR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare quindi significative variazioni di gettito.

Un problema, semmai, si pone con riguardo ai compensi per le ex collaborazioni coordinate e continuative che in base all'articolo 23, comma 2, del TUIR si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti. Come si può notare, in base alla normativa interna il compenso è tassato in Italia a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano materialmente effettuate nel nostro territorio o all'estero. Quando l'attività non è svolta nell'ambito nell'esercizio di una libera professione o di altra attività indipendente di carattere analogo (ad esempio collaborazioni a giornali e riviste svolte da liberi professionisti), a tali redditi si renderà applicabile la disciplina convenzionale.

Conseguentemente, la tassazione in Italia dei redditi erogati da soggetti residenti a collaboratori non residenti dovrebbe essere limitata alle ipotesi, presumibilmente marginali, in cui l'onere sia posto a carico di una stabile organizzazione in Italia del committente ovvero in cui il collaboratore soggiorni in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno fiscale considerato.

In base alla normativa convenzionale non potrebbero perciò essere applicate le ritenute corrispondenti nei confronti degli ex collaboratori coordinati e continuativi residenti in Moldova.

Per l'anno di imposta 2000 dai dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria, modello 770/2001, Quadro SC, si evidenziano nei confronti di residenti in Moldova compensi per prestazioni di lavoro subordinato per un ammontare complessivo di circa 4 migliaia di euro e ritenute applicate per un migliaio di euro.

Si ritiene pertanto che l'applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare significative variazioni di gettito in quanto dovrebbe riguardare solo una parte dei compensi erogati a soggetti residenti in Moldova per redditi relativi a prestazioni per collaborazioni coordinate e continuative.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata non rilevante
------------------------------	--

* * *

Articolo 16. - *Compensi e gettoni di presenza*

Per quanto concerne i compensi a soggetti membri di consiglio di amministrazione o qualsiasi altro organismo simile di una società dell'altro Stato contraente il criterio adottato dalla convenzione prevede la tassazione nello Stato di residenza della società erogante, in quanto si presuppone che l'attività svolta da tali soggetti sia, per la sua peculiare natura, svolta in prevalenza nel luogo di residenza della società.

Di conseguenza, nel caso di amministratori e sindaci residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Moldova, il reddito sarà tassabile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante; ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti nel nostro paese, nonché l'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività effettuate in Italia.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2000 (modello 770/2001, quadro SC) non si rilevano somme per compensi percepiti ad amministratori e sindaci in Moldova da soggetti residenti in Italia.

Si ritiene pertanto che l'applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare significative variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata non rilevante
------------------------------	--

* * *

Articolo 17. - *Artisti e sportivi*

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengono erogati

direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Moldova.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2001 (modello 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Moldova e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Per ciò che concerne le attività riconducibili al settore artistico è possibile ritenere che tali somme siano una parte dei redditi dichiarati nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

I dati desunti dal modello 770/2001 (modello 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano un ammontare complessivo per tali redditi relativi pari a circa 107 migliaia di euro e ritenute complessive applicate per un importo di circa 32.000 euro.

Si potrebbe ritenere che una parte di tali compensi, nella misura del 50 per cento, siano riconducibili a redditi derivati da attività artistiche, ma prevedendo la disciplina convenzionale la imponibilità di tali redditi nello Stato di prestazione dell'attività non si dovrebbero avere conseguenze in termini di variazione di gettito.

Pertanto, si ritiene che non vi sarà alcuna variazione significativa di gettito.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito stimata non rilevante
------------------------------	--

* * *

Articolo 22. - *Altri redditi*

La norma convenzionale stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale resi da soggetti residenti in Moldova (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 della presente Conven-

zione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2001 (modello 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) rilevano importi relativi a redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ed altri redditi per un ammontare complessivo di circa 61 migliaia di euro e ritenute applicate per 16 migliaia di euro.

Pertanto si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale dovrebbe generare una variazione di gettito per complessive 16 migliaia di euro.

Incidenza sul gettito	Variazione di gettito di circa 16 migliaia di euro
------------------------------	--

CONCLUSIONI

Dall'analisi dell'articolato in questione, si rilevano effetti negativi di gettito pari a complessive 69 migliaia di euro; tuttavia, in considerazione della scarsa entità dell'importo stimato, si ritiene che lo stesso non abbia significativa rilevanza in termini di incidenza sul bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'entrata in vigore della Convenzione deve avvenire mediante ratifica parlamentare, giusta la disposizione dell'articolo 80 della Costituzione.

L'esecuzione della Convenzione in oggetto non richiede l'adozione di ulteriori atti normativi.

Nel negoziare il testo della Convenzione, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica, qualora adottata, ed il conseguente assorbimento della Convenzione nel diritto interno siano compatibili con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale.

Responsabili per l'esecuzione della Convenzione saranno le autorità competenti designate dai due Governi (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessivi euro 69.000 annui, a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Ministero degli Affari Esteri
SERVIZIO DEL CONTENZIOSO
DIPLOMATICO E DEI TRATTATI

PROCESSO VERBALE

L'anno duemilacinque, addì quindici del mese di febbraio nella sede del Ministero degli Affari Esteri, i sottoscritti:

- Consigliere d'Ambasciata Daniela Maria Venerandi, Capo dell'Ufficio I del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati,
- e
- C.2 Elsa Di Sante, funzionario aggiunto in servizio presso il predetto Ufficio,

hanno proceduto alla correzione dei seguenti errori materiali nell'originale in possesso della parte italiana della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 3 luglio 2002.

Testo in lingua italiana

Articolo 25, paragrafo 1, prima riga,

dove era scritto
"in entrambi gli Stati contraenti",
è stato corretto con
"nell'altro Stato contraente";


Articolo 25, paragrafo 2, prima e seconda riga,

dove era scritto
" nell'altro Stato contraente ",
è stato corretto con
" in entrambi gli Stati contraenti "

Di quanto sopra è stato redatto il presente Processo Verbale, composto di pagine una, chiuso oggi 15 febbraio, alle ore 13:10.

Il Capo dell'Ufficio I
Cons. Amb. Daniela Maria Venerandi

Funzionario Amm.vo Aggiunto
Elsa Di Sante



CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

- 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne la Moldavia:

- 1 - l'imposta sul reddito (impozitul pe venit);
- 2 - l'imposta sulla proprietà (impozitul pe proprietate);

(qui di seguito indicate quali "imposta moldava").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Moldavia o l'Italia;

(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(c) il termine "Moldova" designa la Repubblica di Moldavia e, se utilizzato in senso geografico, indica il territorio della Moldova, compreso il mare interno e lo spazio aereo sui quali la Repubblica di Moldova esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali in conformità alle norme del diritto internazionale;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "nazionale" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;

(ii) per quanto concerne la Moldova, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio;
- (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in tale Stato relativamente ad ogni attività che detta persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attività siano limitate a quelle di cui al paragrafo 3 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non qualificerebbero questa sede fissa di affari come una stabile organizzazione, in base alle disposizioni di detto paragrafo.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e

separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della presente Convenzione.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

- (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che

percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di

un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati in conseguenza della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diversi dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

(i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV

Imposizione del patrimonio

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente o da battelli destinati alla navigazione interna, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo V

Metodi per eliminare la doppia imposizione

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
 - Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Moldova, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente

Convenzione può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Moldova, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Moldova:

Se un residente della Moldova ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Moldova deve accordare:

- (a) una detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
- (b) una detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.

In entrambi i casi, tuttavia, tale detrazione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la detrazione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.

Capitolo VI

Disposizioni particolari

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati ^{nell'altro Stato contraente} ~~in entrambi gli Stati contraenti~~ ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati ^{in entrambi gli Stati} ~~nell'altro Stato~~ ~~contraente~~ ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato in oggetto che si trovino nella stessa situazione.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

7. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano le disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, l'espressione "disposizioni interne" comprende in ogni caso le disposizioni per le limitazioni della deducibilità di spese ed altri oneri deducibili analoghi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del

paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Nei casi previsti dai precedenti paragrafi, se le autorità competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, ed il(i) contribuente(i) si impegna(n) ad ottemperare alle decisioni di una Commissione arbitrale, le autorità competenti possono istituire per ogni caso specifico detta Commissione con l'incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione. L'istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale.

La Commissione arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa un membro ed i due membri designano, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo membro dell'OCSE.

La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione arbitrale stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale.

La persona può, qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione. Se la Commissione lo richiede, la persona è tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.

6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il

voto del Presidente è prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna autorità competente esprimano voti diversi.

Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le autorità competenti delle parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l'insorgere della controversia. Le misure così adottate possono essere non conformi al parere della Commissione arbitrale. Qualora entro sei mesi dall'emissione del parere da parte della Commissione arbitrale le autorità competenti delle Parti non abbiano raggiunto un accordo per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto parere e dargli esecuzione.

7. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste e le sue disposizioni si applicheranno.

(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore;

(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 31

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:


(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, sulle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.

FATTA a Roma il 3.7.2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, moldava e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Ai fini della presente Convenzione, le imposte sul patrimonio includono, nel caso della Moldova, l'imposta sulla proprietà.

2. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, comma (a), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione.

3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5, una fattoria, una piantagione, un giardino o un vigneto saranno considerati come stabile organizzazione.

4. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

5. Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale di navi o di aeromobili comprendono:

- (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
- (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscono utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.


6. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, alle remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e alla Banca d'Italia, nonché alle corrispondenti istituzioni moldave, si applicano le disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Roma....., il 03.07.2002 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, moldava e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and on capital and to prevent fiscal evasion

Have agreed as follows:

Chapter I

Scope of the Convention

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income and of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:

- 1) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
- 3) the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source;

(hereinafter referred to as "Italian Tax");

(b) in the case of Moldova:

- 1) the income tax;
- 2) the tax on immovable property;

(hereinafter referred to as "Moldovan tax").

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

Definitions

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Moldova or Italy, as the context requires;

(b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(c) the term "Moldova" means the Republic of Moldova and, when used in a geographical sense, means the territory of Moldova including its internal waters and aerial space over which the Republic of Moldova exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of natural resources, in accordance with the norms of international law;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Italy, the Ministry of Finance;

(ii) in the case of Moldova, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

Taxation of income

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,

or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure as provided for in Article 26 of this Convention.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which has owned at least 25 % of the capital of the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "interest" as used in this Article means income from government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including computer software, cinematograph-films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base with which the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments shall be taxable only in that first mentioned Contracting State. In this paragraph, the expression "severance payments (indemnities)" includes any payment made in consequence of the termination of any office or employment of a person.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State;

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who:

(i) is a national of that State, or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of, and a resident of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting States or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

Chapter IV

Taxation of capital

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the

other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic, or by boats engaged in inland waterways transport, or by movable property pertaining to the operation of such ships, boats and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Chapter V

Methods for Elimination of Double Taxation

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Moldova, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Moldova but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Moldova:

Where a resident of Moldova derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Moldova shall allow:

(a) as deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy;

(b) as deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Italy.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Italy.

Chapter VI

Special Provisions

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances are or may be subjected.
3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected
(Art. 25 contd.)

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

7. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article shall not affect the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance. In particular, the expression "domestic provisions" shall include in any case the provisions for the limitations of the deduction of expenses and other similar deductible burdens deriving from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

5. In the cases provided for in the preceding paragraphs, if the competent authorities of the Contracting States do not reach an agreement for the avoidance of double taxation within two years from the date on which the case has been first presented to one of them, and the taxpayer(s) agree(s)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to be bound by the decision of an arbitration board, the competent authorities may establish such an arbitration board for each specific case, which is entrusted with giving an expert opinion on the method for the elimination of double taxation. The board can only be established if the parties concerned previously waive-without any reservations or conditions-the pending legal proceedings at the domestic court.

The arbitration board shall consist of three members appointed in the following manner: each competent authority shall appoint a member and the two members shall appoint by mutual agreement the Chairman who shall be chosen among independent experts from either Contracting State or from another OECD member country.

When giving its opinion, the arbitration board shall apply the provisions of this Convention and principles of international law, taking into account the domestic laws of the Contracting States. The arbitration board shall establish its own rules of procedure.

The person concerned may upon request be heard or be represented before the arbitration board and, when requested by the board, such person shall appear before it or appoint a representative for such purpose.

6. The opinion of the arbitration board shall be given within six months from the date on which the case has been presented. The board shall rule with a majority vote of its members. In case of divergence of the voting of the members appointed by each competent authority, the Chairman's vote shall prevail.

Within six months from the date on which the arbitration board has expressed its expert opinion, the competent authorities shall, by mutual agreement, adopt measures aiming at removing the reason of the tax dispute. The measures so adopted may also not comply with the opinion of the arbitration board. If the competent authorities do not reach an agreement to remove the reason of the tax dispute within six months from the date on which the arbitration board has expressed its opinion, they shall comply with and execute such opinion.

7. Costs for the arbitration procedure shall be divided equally between the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Art. 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements

Article 29

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 26 of this Convention.

Chapter VII

Final Provisions

Article 30

ENTRY INTO FORCE

This Convention shall enter into force upon receipt of the second of the two notes by which the Contracting States shall notify each other that the ratification formalities required under their respective legislation have been completed for the bringing into force of this Convention and its provisions shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

(b) in respect of other taxes on income and on capital, to taxes chargeable for any taxable year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

Article 31

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

(b) in respect of other taxes on income and on capital, to taxes chargeable for any taxable year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Rome on 3.7.2002, in two originals, each in the Italian, Moldovan and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MOLDOVA



ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

1. For the purposes of this Convention, the taxes on capital shall include, in the case of Moldova, the tax on property.
2. With reference to Article 2, paragraph 3, subparagraph (a), if Italy will introduce in the future a tax on capital, this Convention shall apply to such tax, and double taxation shall be avoided according to the provisions of Article 24 of the Convention.
3. With reference to paragraph 2 of Article 5, a farm, a plantation, a garden, a vineyard, shall be considered as permanent establishment.
4. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.
5. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:
 - (a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic,
 - (b) profits derived from the use or rental of containers if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.
6. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) and to the Bank of Italy, as well as to the corresponding Moldovan institutions, are covered by the provisions concerning government service.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. The provisions of paragraph 3 of Article 29 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Additional Protocol.

Done at ^{Rome} on ^{03.07.01} in two originals, each in the Italian, Moldoṽan and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MOLDOVA



